

**DDL 840**

**EMENDAMENTI**

**ARTT. 1-3**

**BOZZA NON CORRETTA**

**19 ottobre 2018**

**Vol. I**

AS 840

Emendamento

Titolo I

De Retris, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere il Capo I, il Capo II, il Capo III e il Capo IV

1.1

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

~~Stralciare~~ gli articoli da 1 a 14.

↳ x Sopprimere

COLLINA

PARRINI

MIRABELLI

CERNO

ZANDA

1.2

AS 840

ART. 1

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

1.3

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia


Sopprimere l'articolo

1.4

EMENDAMENTO

ART. 1

VITALI



Sopprimere l'articolo.

1.5



A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Sopprimere l'articolo ~~1~~.

COLLINA 

PARRINI

MIRABELLI

CERNO

ZANDA

1.6

AS 840

Emendamento

Art. 1

*V sostituire*

*De Petris, Grasso, Errani, Laforgia*

*— x con il*

~~L'articolo è sostituito dal seguente:~~

Art. 1

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

Nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 all'articolo 5 nel comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-quater;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di

1.7

4/

trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione."

1.7

A.S. 840

Emendamento

Art. 1

*Sostituire l'articolo X con il seguente:*

"Art. 1

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

1. Il comma 6, dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-quater;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della

1.8

2/1/2

giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione."

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

*Spiegazione: L'emendamento sostituisce tutto l'art. 1 e mira a portare a conseguenza razionale l'intendimento del Governo: la previsione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari da rilasciarsi dal Questore (anche su richiesta delle Commissioni territoriali o dell'autorità giudiziaria) nelle ipotesi tassative indicate già nei nuovi permessi di soggiorno istituiti dall'art. 1 del d.l. (cure mediche, calamità, protezione speciale, speciali meriti e a questi aggiunge alcuni obblighi internazionali e costituzionali (tra cui il divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'art. 3 Conv. eur. dir. uomo, dal divieto di estradizione per reati politici previsto dall'art. 10, comma 4 Cost. e dal diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3 Cost.)*

A.8

2/2

A.S. 840

EMENDAMENTO


Art. 1

Sostituire con il seguente:

U e l'articolo

«Articolo 1

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.
2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.
3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».

  
CIRIANI

FAZZOLARI LA RUSSA

1.9

Emendamento

Art. 1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

## «ART. 1

*(Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera *c-ter*) del comma 1, dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13; comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono soppresse, negli articoli, ovunque ricorrono, le parole: "motivi umanitari".
3. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore del presente articolo.».




1.10

γa)

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 1, lettera <sup>γ</sup>, dopo le parole «per richiesta d'asilo» aggiungere le seguenti «per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche».

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA



A. 11

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.1

Al comma 1 lettera b) n. 2) apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole "Stati contraenti" aggiungere le seguenti: " , salvo che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal presente decreto (dicitura protezione speciale)."

NUGNES

Motivazione:

~~L'emendamento proposto ha il fine di evitare l'espulsione di quei soggetti che, pur rientrando nella casistica di cui all'art.32, comma3 del d.lgs. 25/2008, come modificato dal decreto n.113 del 2008 e quindi aventi diritto ad un permesso per protezione speciale, non abbiano ancora avviato la procedura di riconoscimento di tale protezione, ignorando di averne titolo.~~



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTERO

1.12

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell' Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Al comma 1 lettera b) punto 3 dopo le parole "e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis" aggiungere le seguenti. "19 comma 2 lettera d-bis"

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO-ROMANO

FATTORI

1.13

AS 840

Emendamento

Art. 1



De Petris, Grasso, Errani, Laforgia


Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole "e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis" inserire le seguenti. "19 comma 2 lettera d-bis"

*A. 14*

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:

al secondo periodo dopo le parole "può essere" inserire le seguenti. "rinnovato per almeno un anno o";

dopo le parole "stabilite per tale permesso di soggiorno" aggiungere le seguenti: " o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato")

1.15

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Al comma 1 lettera f) punto 2 comma 1-bis apportare le seguenti modifiche:


- a) dopo le parole "può essere" aggiungere le seguenti. "rinnovato per la durata di almeno un anno oppure...";
- b) dopo le parole "stabilite per tale permesso di soggiorno" aggiungere le seguenti: "o per attesa occupazione"

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

1.16

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

~~il~~ <sup>capoverso</sup> ~~art. 19~~ ~~1-ter~~ <sup>capoverso</sup> ~~art. 19~~ ~~1-ter~~

Al comma 1 alla lettera f al punto 2, dopo ~~la lettera 1bis~~ aggiungere ~~la lettera 1-ter~~: all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione dopo la parola "tortura" introdurre le seguenti: "pene o trattamenti, disumani o degradanti".

NUGNES

Motivazione:

L'attuale formulazione dell'art. 19, comma 1.1. limitando al rischio di tortura il divieto di rimpatrio non copre tutte le fattispecie previste dall'art. 3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani che prevede anche un obbligo assoluto di non-refoulement in caso di rischio di subire pene o trattamenti, disumani o degradanti.



Paola Nugnes



Virginia La Mura

1. 17

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTERO

A.S. n. 840

Emendamento

Art. 1

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola "sesso," sono inserite le seguenti: "identità di genere, orientamento sessuale," e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni";

f-ter) all'art. 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni"»

CIRINNA'



l. 18

✓ Al comma 1,

AS 840

Emendamento

Art. 1

1. ✓ Dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:

"Art. 18-ter. - (Permesso di soggiorno per particolari casi di vulnerabilità). - 1. Qualora in capo allo straniero sussistano significativi fattori soggettivi di vulnerabilità causati da gravi ed accertati motivi di salute, ivi compresa la particolare violenza di traumi subiti, o fattori oggettivi legati alla presenza nel paese di origine di guerre civili, rivolgimenti violenti di regimi o catastrofi naturali, la commissione territoriale, trasmette gli atti al questore, il quale, valutata l'assenza di motivi di pericolosità sociale del richiedente, rilascia un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione per vulnerabilità", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.

2. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro."

GRANATO  


1.19

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, alla lettera g) premettere la seguente lettera:*

"0g) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola "tortura" introdurre le seguenti: "o a pene o trattamenti, disumani e degradanti".

1.20

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente

"All'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1.1, dopo la parola "*tortura*" inserire le seguenti "pene o trattamenti disumani o degradanti";
- 2) al comma 2, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:  
«*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;

1.21

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso "d-bis" con il seguente:

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA



1.22

AS 840

Emendamento

Art. 1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

*il capoverso*  
γ sostituire ~~la lettera g)~~ d-bis)

*il seguente*  
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: "(d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.23

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Al comma 1 lettera g) punto d-bis) apportare le seguenti modifiche:

- a) Sostituire la frase "di eccezionale gravità" con la seguente: "di particolare gravità" ;
- b) Sostituire la frase "Per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria" con la seguente. "per il tempo corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante" ;
- c) Sostituire la frase "rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate" con la seguente "rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute" .

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

1.24

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera g) capoverso d-bis) apportare le seguenti modifiche:

*1a* sostituire, ovunque ricorrono, le parole "di eccezionale gravità" con le seguenti "di particolare gravità" (~~di particolare ed eccezionale gravità?~~)

sostituire le parole "per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria" con le seguenti "per il tempo (necessario al proseguimento delle terapie) corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante"

Sostituire le parole "rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate" con la seguente "rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute"

— X

1.25

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agencia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.1

Al comma 1 lettera g) punto d – bis) apportare le seguenti modifiche:

sostituire la frase “di eccezionale gravità” con la seguente: “ di particolare gravità”.

sostituire la frase “rinnovabile finché persistono le condizione di salute di eccezionale gravità debitamente certificate” con la seguente: “ rinnovabile finché i rientro nel paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute”

dopo le parole ”territorio nazionale” aggiungere le seguenti: “ Il permesso in oggetto consente di svolgere attività lavorativa e consente la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per. Motivi di lavoro.”

NUGNES

Motivazione:

La prima modifica risponde all'esigenza di garantire la permanenza sul territorio per motivi di salute anche a soggetti affetti da patologie gravi che tuttavia non possono qualificarsi come eccezionali.

Riguardo alla seconda, la formulazione sostitutiva persegue il fine di permettere ai soggetti titolari di un permesso per cure mediche di svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale, sicché da potersi sostenere autonomamente e, quindi, di convertire tale permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. La ratio della modifica sta nella possibilità di consentire la permanenza sul territorio a chi, dopo aver stabilizzato le proprie condizioni di salute al punto di iniziare a svolgere un'attività lavorativa, non sia costretto di fatto ad abbandonare il percorso di integrazione avviato.



Paola Nugnes

Elena Fattori

1.26



Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTERO

AS 840

Emendamento

Articolo 1



De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera g) capoverso d-bis), dopo le parole "degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione," aggiungere le parole " o comunque".

1.27

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 1

 PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», dopo la parola "documentazione" inserire le seguenti: "rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale".*

1.28

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 1, lettera g), capoverso "d-bis" dopo le parole "il Questore" inserire le seguenti: "d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria"*

  
COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA

1.29

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

✓ d-bis)

Al comma 1, lettera g), capoverso<sup>✓</sup> dopo le parole "valido solo nel territorio nazionale" aggiungere le parole "e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio."

COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA

1.30

Atto Senato. 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Al comma 1 lettera g) dopo il punto d-bis aggiungere il seguente:

<sup>v</sup> d- ter) Neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio – economica. <sup>v</sup>

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

TUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

1.31

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Art. 1

A comma 1, lettera g), dopo il comma d-bis), aggiungere il seguente:

d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio – economica.


1.32

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

A comma 1, lettera g) dopo la lettera d-bis aggiungere il seguente:

d- ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica.

VERDUCCI



1.33

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministeri dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.1

Al comma 1 lettera g) dopo il punto d – bis) aggiungere il seguente:

d – ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'art.10 , comma 3 della Costituzione.

NUGNES

Illustrazione emendamento:

Il diritto di asilo è riconosciuto ad ogni straniero a cui sia impedito nel proprio Paese l'esercizio di anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione e tra tali libertà devono essere inclusi anche i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali come garantiti dall'art. 2 Cost., e che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, si riferiscono anche ai diritti inviolabili previsti da convenzioni internazionali, i quali spettano anche allo straniero in virtù degli artt. 10, commi 1 e 2, e 117, comma 1 Cost., così come ricorda espressamente anche l'art.2, comma 1 d. lgs. n. 286/1998.

Il venir meno del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che dà attuazione a questi obblighi, e la circostanza che essi non siano adeguatamente attuati dalla diretta applicazione della Costituzione, comporta un vuoto normativo che di fatto contrasta con gli impegni internazionali ed europei vincolanti per il legislatore ai sensi dell'art. 117, comma 1 Cost.

Tale deficit di tutela pregiudicherebbe altri valori fondamentali del nostro ordinamento, quali la certezza del diritto e il buon funzionamento della giustizia, con un irragionevole aumento del contenzioso giudiziario, atteso che chiunque potrà adire il giudice ordinario per esercitare una azione di riconoscimento del proprio diritto di asilo costituzionalmente garantito, con una prevedibile durata irragionevole dei giudizi in violazione con il principio della ragionevole durata dei processi previsto dall'art. 111 Cost.

1.34



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTERO

Emendamento

Art. 1

AIMI, MALAN, GASPARRI, PAGANO

*Oliveri*

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

**MOTIVAZIONE**

L'introduzione di un permesso di soggiorno "speciale" per calamità desta numerose perplessità non solo in ordine all'effettivo riconoscimento di tale permesso di soggiorno ma anche in relazione alle conseguenze reali che ne deriverebbero. Non è infatti difficile ipotizzare che in Paesi del continente africano o asiatico, o in aree anche solo limitate di tali Paesi, possano verificarsi eventi calamitosi di carattere eccezionale. Non appare inoltre sufficientemente chiara la determinazione, e a opera di chi, della eccezionalità e della contingenza della calamità. Nemmeno appare chiara la definizione stessa di calamità. Senza contare le criticità che potrebbero evidenziarsi qualora i migranti cominciassero a dichiarare di provenire da Paesi riconosciuti dalle Autorità italiane come interessati da situazioni di contingente ed eccezionale calamità.

Di fatto il permesso di soggiorno per calamità sembra voler introdurre, in maniera non troppo velata, quella categoria di "migranti climatici" la quale, per ovvie ragioni, non appare in alcun modo sostenibile dal nostro Paese sia dal punto di vista sociale che economico. A ciò si aggiungono i costi per le procedure legate al rilascio di un simile permesso di soggiorno, costi che non appaiono quantificati in termini di risorse economiche e umane. Stante inoltre le evidenti criticità nel sistema di controlli e nelle oggettive difficoltà di esecuzione dei rimpatri, l'istituzione di un nuovo permesso di soggiorno potrebbe produrre ulteriori presenze irregolari sul territorio nazionale a seguito della scadenza del permesso di soggiorno stesso. Infine, non è dato sapere, al termine dei sei mesi e qualora la calamità dovesse ancora sussistere, quale sarà la sorte del permesso di soggiorno e se possa, o meno, essere prorogato. Stante l'evidente complessità e le numerose criticità, si consiglia vivamente di non introdurre tale permesso speciale di soggiorno.

1.35

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 20-bis" dopo le parole "il Questore" inserire le seguenti:*  
"d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria"

COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA

1.36

AS 840

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, lettera *h*), capoverso art. 20-*bis*, comma 2, dopo le parole: "ha la durata di sei mesi", aggiungere le seguenti: "ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è".

PERILLI



1.37

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 1, lettera h), punto 2) sostituire le parole "consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" con le seguenti "consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.";

COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA




1.38

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 1 lettera h) sostituire il periodo: "*consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*" con il seguente: "*consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*".

VERDUCCI



1.39

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Al comma 1 lettera h) sostituire il periodo: "consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" con il seguente: "consente la conversione nel permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

1.40

AS 840

Emendamento

Art. 1



De Patris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera h), n. 2, sopprimere le parole "ma non può essere convertito in permesso di soggiorno".

1.41

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministeri dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.1

Al comma 1 lettera h) n.2 apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole "ma non può" con "e".

← X

NUGNES

Motivazione:

La modifica è finalizzata a consentire la permanenza sul territorio a chi abbia stabilizzato la propria condizione di vita al punto di iniziare a svolgere un'attività lavorativa, evitandogli così di abbandonare il percorso di integrazione avviato.



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANIERO

1.42

AS 840

Emendamento

Art. 1

1. Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 20-bis.", comma 2, sostituire le parole "ma non" con la seguente: "e".


GRANATO  
*Granato*

1.43

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20 bis aggiungere i seguenti:

*«20 ter. allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica il questore rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».*

*20 quater. I titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di Protezione.*

~~Commentato [a1]~~

1.44

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

— x aggiungere

A comma 1, lettera h) dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente:

"Articolo 20-ter  
(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo."

VERDUCCI



1.45

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.1


Al comma 1 lettera i) dopo le parole "in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo" aggiungere le seguenti: "oppure per attesa occupazione".

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

1.46

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.1

L 1

Al comma 1 lettera i, dopo il punto 2 aggiungere il punto 3: All'art. 14, comma 4, del DPR 21/2015 le parole da "ovvero se ritiene che sussistono" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'art. 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"

NUGNES

Motivazione:

In caso di revoca o cessazione della protezione internazionale rimane comunque l'obbligo assoluto di non *refoulement* previsto dall'art 3 della CEDU, garantito dalla protezione sociale



Paola Nugnes



Virginia La Mura

1.47

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTERO

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 1

 PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

*Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:*

*"n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono abrogati".*

1.48

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1



ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

1.49

AS 840

Emendamento

Articolo 1



De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole "per la richiesta di asilo" inserire le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per protezione sussidiaria, per cure mediche";

1.50

AS 840

Emendamento

Articolo 1

De Ferris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole "per asilo umanitario" aggiungere le seguenti: "per protezione sussidiaria";

1.51

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "*protezione sussidiaria*" aggiungere le seguenti: "*per casi speciali, per protezione speciale e per cure mediche*".

1.52

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 1 lettera o), dopo le parole "*protezione sussidiaria*" aggiungere le seguenti: "*e per casi speciali e per protezione speciale*".

VERDUCCI



1.53

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Al comma 1 lettera o) Dopo le parole "protezione sussidiaria" aggiungere le seguenti:", per casi speciali e per protezione speciale".

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

1.54

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera q), capoverso 42-bis:

Sostituire le parole "*il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza*" con le parole "*il Questore può disporre*"

1.55

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 1, lettera q), capoverso "Art. 42-bis" dopo le parole "prefetto competente" inserire le seguenti: "d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria"*

COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA



1.56

AS 840

Emendamento

Art. 1

De Betris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera q), capoverso 42-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente

*1-bis Su proposta formulata dal Sindaco del luogo di abituale dimora dello straniero, al quale sia pervenuta una motivata petizione in tal senso firmata da almeno 30 cittadini residenti in quel medesimo Comune, il Questore può altresì disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali della durata di un anno, rinnovabile, in considerazione del buon inserimento sociale dello straniero, a condizione che sussista una proposta di assunzione e che l'impiego che ne è oggetto abbia le caratteristiche richieste dal testo unico sull'immigrazione per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno unico per lavoro .*

1.57

AS 840

ART. 1

Al comma 2, prima della lettera *a*), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 29, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "*della Commissione stessa*", sono inserite le seguenti: «, o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE,»;

0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), dopo le parole: "*lettera a)*", sono inserite le seguenti: «, o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine»;

SEN. UNTERBERGER

SEN. STEGER

SEN. DURNWALDER

SEN. BRESSA

SEN. LANIECE

1.58

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2, premettere alla lettera a) le seguenti:

"0a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:

- a) dopo le parole "di frontiera" aggiungere le seguenti: " ed esclusivamente";
- b) le parole da "o presso l'ufficio della questura" fino alla fine del periodo sono soppresse.

0a bis) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato

  
CIRIANI

LA RUSSA

1.59

Aut

AS 840

EMENDAMENTO

~~ART. 100~~

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,  
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,  
TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale»;

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali»;

3) al comma 3, le parole: «da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente» sono sostituite dalle seguenti: «da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti»;

b) al comma 1-bis dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché con università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno»."

**Motivazione** - reca modifiche agli articoli 4 e 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevedendo un aumento del numero dei punti di verifica delle domande di protezione internazionale, attraverso la combinazione dell'istituzione di una commissione presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo e l'assenza di limiti nella previsione delle sezioni; che, in casi eccezionali, della commissione possano fare parte anche più di funzionari del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; che la commissione, per le proprie attività di formazione e di aggiornamento, possa avvalersi del supporto di atenei situati nel territorio di competenza.



1.60

A.S. 840

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



1.61

A.S. 840

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



1.62

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

“3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

“9.bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell’ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge.”

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "3" con il seguente:*

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino **casi di persone alle quali sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA

1.64

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "3" con il seguente:*

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino **casi di migranti di seconda generazione**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

  
COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA

1.65

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "3" con il seguente:*

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino **casi di persone il cui rimpatrio comprometterebbe in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e familiare**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA



1.66

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "3" con il seguente:*

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino **stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA


1.67

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 2, lettera a), sostituire capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'extradizione dello straniero per reati che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte,** la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

VERDUCCI




1.68

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 2, lettera a), sostituire capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ~~o~~ **riguardino stranieri che rischino di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

VERDUCCI




1.69

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 2, lettera a), sostituire capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'art. 10, comma 4 Cost**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

VERDUCCI



1.70

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 2, lettera a), sostituire capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **o riguardino stranieri i cui legami personali e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

VERDUCCI




1.71

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 2, lettera a), sostituire capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o **riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

VERDUCCI



1.72

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 2, lettera a), sostituire capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'art. 10, comma 3 Cost. il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

VERDUCCI



1.73

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

*Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "3" con il seguente:*

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino **casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA



1.74

AS 840

Emendamento

Art. 1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso 3 con il seguente : "3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."


1.75

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro."

PINOTTI, MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI




1.76

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma. 2 lett. a) il periodo *“ricorrono i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1.”* è sostituito con *“ricorrono i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1, 1.1. e 2”*.

VERDUCCI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Verducci' written in a cursive style.

1.77

Atto Senato 840


Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Al comma. 2 lett. a) dopo il periodo "ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1." aggiungere "e comma 2".

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

1.78

AS 840

Emendamento

Art. 1

Da Peiris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1." aggiungere "e comma 2".

1.79

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Al comma 2 lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo le parole "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," inserire il periodo "oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U."


dopo le parole "per motivi di lavoro" aggiungere il seguente periodo: "nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art.12, comma 1, lett. b).e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251"

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI


1.80

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 2 lettera a), capoverso "3", apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "*decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,*" inserire il periodo "*o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 3 e 8 C.E.D.U.*"
- b) dopo le parole "*per motivi di lavoro*" aggiungere il seguente periodo: "*nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251*".

VERDUCCI




1.81

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2 lettera a), capoverso 3, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole "*decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,*" inserire il periodo "*oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.*"

dopo le parole "*per motivi di lavoro*" aggiungere il seguente periodo: "*nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art.12, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251*"

1.82

AS 840

Emendamento

Articolo 1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

*La*

Al comma 2, lettera b), capoverso 3, dopo le parole "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286",

inserire le seguenti: "o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio," e sostituire le parole "ma non", con la seguente "e".

*1.83*

AS 840

Emendamento

Articolo 1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, lettera *b*), capoverso 3, sostituire la parola "annuale" con la seguente "biennale"

*La*

*1.84*

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

V3.

Al comma 2, lettera a), capoverso, sostituire le parole "consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" con le seguenti "consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti."

  
COLLINA  
PARRINI  
MIRABELLI  
CERNO  
ZANDA

1.85

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole "ma non può essere convertito in permesso di soggiorno".

1.86

AS 840

Emendamento

Art. 1

1. Al comma 2, lettera a), capoverso "3.", secondo periodo, sostituire le parole "ma non" con la seguente: "e".

GRANATO



1.87

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole "ma non" con la seguente "e".

1.88

A.S. 840  
Emendamento


Art. 1

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a bis) All'articolo 32 dopo il comma 3 bis inserire il seguente:

“3 ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo”.

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



1.89

AS 840

Emendamento

Articolo 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente ~~lettera a bis~~: — X

a bis) All'articolo 32 dopo il comma 3 bis inserire il seguente comma 3 ter:

“3 ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo”.

1.90

AS 840

Emendamento

Art. 1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

*«3-ter. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»*

1.91

AS 840

Emendamento

Articolo 1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-bis-1). Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

1.92



Emendamento

Art. 1

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

*Meloni*  
Al comma 5, sostituire il capoverso "Art. 19-ter", con il seguente:

*«Art. 19-ter (Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)»*

1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequenza dei corsi è gratuita.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «Le sezioni specializzate» sono sostituite dalle seguenti: «Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione»;

b) il comma 4-bis è abrogato.

6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-bis a 3-undecies sono sostituiti dai seguenti:

1.93

e/c  
1/3

"3-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-ter. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-quater. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3-quinquies. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

3-sexies. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

3-septies. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

3-octies. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

3-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.

3-decies. L'ordinanza di cui al comma 3-novies è comunicata alle parti a cura della cancelleria.

1.93



e/ 2/3

3-undecies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza" .».

1.93



## EMENDAMENTO

ART. 1

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS



*Modellere*

Al comma 5, capoverso "Art. 19-ter", dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

*7-bis* "8. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli uffici giudiziari ed in particolare delle sedi maggiormente interessate dai fenomeni migratori, assicurando la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura ordinaria, in via transitoria, per i concorsi a posti di magistrato ordinario già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata ancora approvata la graduatoria generale di merito, ove il numero degli ammessi alla prova orale risulti inferiore ai posti messi a concorso, conseguono l'idoneità e sono collocati in coda alla graduatoria, in deroga al disposto di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i partecipanti che abbiano superato le prove scritte e abbiano conseguito alla prova orale un punteggio pari a non meno di sei decimi in almeno la metà più una delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), del medesimo decreto legislativo, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.94

## RELAZIONE TECNICA

~~La norma in esame è finalizzata a consentire, nelle more dell'emanazione di nuovi bandi di concorso a posti di magistrato ordinario, di sopperire alle strutturali carenze d'organico riguardanti il personale inserito nei ruoli della magistratura ordinaria. In tal senso, in via transitoria, si consente, con riferimento ai concorsi già banditi e non ancora conclusi, qualora il numero di ammessi alla prova orale sia inferiore rispetto al numero dei posti messi a bando, di acquisire l'idoneità concorsuale a tutti i soggetti che abbiano regolarmente partecipato e superato alle prove scritte, nonché che abbiano conseguito, alla prova orale, un punteggio sufficiente nella maggioranza delle materie d'esame e, imprescindibilmente, un giudizio di sufficienza nella prova attinente la lingua straniera.~~

*[Handwritten signatures]*

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.1

Al comma 6 lettera b) apportare le seguenti modifiche:

sostituire la parola "soppresse" con <sup>✓</sup> "salvo che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal presente decreto, denominati permessi per casi speciali" >>

*le seguenti << sono sostituite dalle seguenti:*

NUGNES

Motivazione:


~~La modifica è finalizzata a garantire ai titolari di permessi di soggiorno per casi speciali tutti i diritti e le facoltà previsti in passato per i titolari di permessi per motivi umanitari.~~

1.95



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTERO

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.1

Al comma 6 lettera c) apportare le seguenti modifiche:

sostituire la parola "soppresse" con *V* "per casi speciali".

*V sono sostituite con le seguenti <<*

NUGNES

Motivazione:

~~La modifica è finalizzata a garantire ai titolari di permessi di soggiorno per casi speciali, tutti i diritti e le facoltà previsti in passato per i titolari di permessi per motivi umanitari.~~

*PN*

Paola Nugnes

Elena Fattori

*VL*

Virginia La Mura

Gregorio De Falco

*MANTERO*

*1.96*

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

- 1) Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: " All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole da *"ovvero se ritiene che sussistono"* con le seguenti: *"ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'art. 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"*

1.97

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 7, lettera b) sostituire le parole "sono soppresse" con le seguenti:*

"sono sostituite con le seguenti "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso".

1.98

AS 840

Emendamento

Art. 1

*APR*  
De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

*V sostituire — con il*

*V* I commi 8 e 9 ~~sono sostituiti dal~~ seguente: "8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data pubblicazione del presente decreto."

*1.99*

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

“8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA



1.100

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 8, sopprimere le parole "previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Parrini', written in a cursive style.

---

1.101

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

*— x sostituire*

*+ x con*

~~A fine comma~~ sopprimere il periodo da "previa valutazione" a "25 luglio 1998 n. 286" ~~e aggiungere~~ il seguente periodo: "Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno".

DE FALCO

*De Falco*

VANIN

BUCCARELLA

*Buccarella*

NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

*1.102*

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 8

Sostituire le parole da "previa valutazione" a "25 luglio 1998 n. 286" con le seguenti:  
"Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato  
ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come  
modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno".

1.103

A.S. 840  
Emendamento


Art. 1

V sostituire

Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

V il periodo da *"previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"* è ~~sostituito dal~~ seguente: *"Solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno"*.

VERDUCCI



1.104

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente

*1 x misure*


"8bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'art.32 comma 1 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286".

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

*1.105*


A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

+ + misere

Dopo il comma 8 ~~aggiungere~~ il seguente

"8bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra in ogni caso i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'art.32 comma 1 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286".

VERDUCCI



1.106

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Dopo il comma 8 ~~aggiungere~~ il seguente

→ inserire

"8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenne, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'art.32 comma 1 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286".

1.107

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 1

Al comma 9 sostituire il periodo: " per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto" con il seguente: "ove la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga"

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

1. 108

AS 840

Emendamento

Art. 1

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 9 sostituire le parole: " per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto" con le seguenti "ove la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga"


1.109

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 1

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

"9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro."

D'ARIENZO, PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a flourish that extends upwards and to the right.

1.110

A.S. 840


Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

"9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale."

D'ARIENZO, PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA

A large, stylized handwritten signature, possibly 'C', written in black ink.A handwritten signature consisting of the number '1' followed by three vertical lines, written in black ink.

A.S. 840


Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 9 inserire il seguente comma:

"9-bis. La Prefettura competente ha l'obbligo di notificare al datore di lavoro che impiega lo straniero per il quale viene meno il diritto alla permanenza nel territorio nazionale, la decisione di diniego entro 20 giorni successivi alla data in cui è stata assunta."

D'ARIENZO



1.112

A.S. 840

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

“9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell’ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge.”

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



1.113

ODG



MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premessi che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti dall'estero che possono essere finalizzati alla diffusione di intolleranza ed ideologie estremistiche;

impegna il Governo:

a non sostenere, né direttamente, né indirettamente organizzazioni senza fini di lucro che ricevono finanziamenti da Paesi nei quali la libertà religiosa è impedita.

G/840/1/1



AS 840

ART. 2

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.


---

2.1

AS 840

Emendamento

Art. 2

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere l'articolo

2.2

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 2

Sopprimere l'articolo 2.

COLLINA 

PARRINI

MIRABELLI

CERNO

ZANDA

2.3

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 2



ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

2.4

AS 840

Emendamento

Art. 2

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere il comma 1

2.5

## EMENDAMENTO

A.S. 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

### ART.2

Sopprimere il comma 1

### MOTIVAZIONE

L'allungamento della permanenza nei centri di permanenza per il rimpatrio consta di una sostanziale detenzione e limitazione della libertà personale dell'individuo che viene invece tutelata costituzionalmente.

Le tempistiche per il rimpatrio sono solitamente molto inferiori ai 180 giorni previsti dal presente testo. Altresì si consideri che chi viene inserito nel programma di rimpatrio ha già passato un periodo in una situazione di fermo per il riconoscimento oltre a provenire da lungo viaggio, solitamente, in condizioni estreme di limitazione della libertà come avviene per esempio nelle carceri libiche.

FATTORI, NUGNES

*Elvio Fattori*

DE FALCO

2.6

AS 840

Emendamento

Art. 2

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, aggiungere, infine, i seguenti periodi

"In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1 bis, dandone conto specificatamente in motivazione".

2.7

AS 840

Emendamento

Art. 2



De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto e sesto periodo sopprimere le parole "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri"


2.8

A.S. 840

**EMENDAMENTO**

**Art. 2**

*Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: "la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»" con le seguenti: "le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».*

  
CIRIANI

LA RUSSA

2.9

## EMENDAMENTO

A.S. 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

### ART. 2

Sopprimere il comma 2

### MOTIVAZIONE

Le conseguenze derivanti dal presente testo normativo consteranno di un sensibile aumento di migranti all'interno dei centri temporanei e dei centri di accoglienza straordinaria. La necessità dunque di una ristrutturazione per l'aumento degli spazi rischia di aprire, nella fattispecie prevista dal comma 2, ad una proliferazione di soggetti interessati ai lavori che, in assenza di un controllo ex ante come nel caso delle evidenze pubbliche nell'espletamento delle procedure previste nel codice degli appalti, si darebbe eccessiva discrezionalità nelle mani di pochi e, considerato il passato recente e l'appetibilità finanziaria, una apertura alla criminalità organizzata.

FATTORI, NUGNES

DE FALCO



2.10


AS 840

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nell'ambito delle procedure di cui al primo periodo, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

PERILLI




2.11

AS 840  
Emendamento  
Articolo 2

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli enti gestori dei Centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale, nonché dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicano, sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.»

PERILLI



2.12

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 2

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente

Art. 2 bis

All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola "rimpatrio" aggiungere il seguente periodo:


"In ogni caso, avverso un provvedimento di proroga è sempre consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1 bis, dandone conto specificatamente in motivazione".

DE-FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

2.0.1

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 2

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente

Art. 2 bis


1. All'articolo 14 comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto periodo sopprimere la locuzione "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri".
2. All'articolo 14 comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovunque occorra sopprimere la parola "centro".

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

2.0.2

~~AS 840~~

ART. 3

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

---

3.1

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere l'articolo

3.2

EMENDAMENTO

ART. 3

VITALI



Sopprimere l'articolo.

3.3



A.S. 840  
Emendamento  
Art. 3

Sopprimere l'articolo ~~3~~.

COLLINA

PARRINI

MIRABELLI

CERNO

ZANDA

---

3.4

AS 840

Emendamento

Art. 3

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Petris', written over the printed name.

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia,

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

3.5

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 3

Al comma 1, sopprimere lett a).

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

---

3.6

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 3



ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

3.7

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1 sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

a) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in aree identificate presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;

"3-ter. " negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7";

3.8

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 3

All'art. 3, comma 2, le lettere b) e c) sono soppresse .

NUGNES

Motivazione:

La procedura accelerata per i casi di richiedenti trattenuti a fini identificativi non rientra tra i presupposti previsti dall'art. 31, comma 8 della Direttiva Europea 2013/32/UE come atti ad autorizzare l'applicazione di una procedura accelerata.

o in alternativa

~~All'art. 3, comma 2, le lettere b) e c) sono soppresse, la lettera a) è sostituita con la seguente:~~

- a) Al primo periodo del comma 3-bis, dell'art.6 del D.Lgs. 142/2015 le parole "per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza" sono sostituite dalle seguenti "qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"

Motivazione:

Limitare le ipotesi di trattenimento a coloro che rifiutano di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici consente di prevedere nei loro confronti una procedura accelerata ai sensi dell'art. 31, comma 8, lett. i) della Direttiva 2013/32/UE.

Fattori

Supponiamo le lettere b) e c)

Paola  
Virginia

Paola Nugnes

Virginia La Mura

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTERO

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 3



ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso "3-bis":*

- *sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti "cinque giorni";*
- *sopprimere il secondo periodo.*

3.10

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 3

All'art. 3, comma 1 lettera a), <sup>supprimere</sup> le parole "in appositi locali" ~~sono soppresse;~~

~~All'art. 3 comma 3-bis, art. 6 del D.Lgs. 142/2015 il secondo periodo dalle parole "ove non sia stato possibile determinare" è soppreso.~~

<sup>il comma 3-bis, viene richiesto:</sup>  
~~Dopo l'art. 3-bis è inserito il seguente comma 3-ter<sup>to</sup> negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7".~~

NUGNES

Motivazione:

Anche nei casi di trattenimento a fini identificativi è opportuno che siano riconosciute tutte le garanzie previste dalla direttiva 2013/33/UE.

Il termine ulteriore di 180 giorni di trattenimento presso i Centri di Permanenza e Rimpatrio appare sproporzionato rispetto alle finalità di identificazione per cui il trattenimento viene disposto.

3.11

Paola Nugnes


Virginia La Mura

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTEO

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 3



PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a) capoverso "3-bis" apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole "in appositi locali" con le seguenti: "aree identificate";*
- b) *sopprimere il secondo periodo*

3.12

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis), sostituire le parole "*appositi locali*" con le seguenti "*aree identificate*" e sopprimere le parole "*determinarne o*".

3.13

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 3




PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a) capoverso "3-bis" primo periodo, dopo le parole "in appositi locali" inserire le seguenti: "con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7".*

3.14

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 3



PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI


*Al comma 1, lettera a) capoverso "3-bis", primo periodo, <sup>lettera</sup> le parole "per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza" ~~sono sostituite dalle~~ seguenti "qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC".*

3.15

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis), al primo periodo sostituire le parole “per la determinazione o verifica dell’identità o della cittadinanza” con le seguenti “qualora il richiedente rifiuti di adempiere all’obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce “EURODAC”

3.16

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, infine, *la stessa persona*

”, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell’Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale o sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell’Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità”

3.17


A.S. 840

Emendamento

Art. 3

*in fine* *al primo periodo*  
Al comma 1, lettera a) capoverso "3-bis", dopo ~~le parole "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza"~~ *parole* inserire le seguenti: "nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale o sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità."

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



3.18

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia,

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere <sup>il periodo</sup> ~~il~~ periodo

3.19

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.3

Al comma 1 lettera a) apportare le seguenti modifiche; *coprere "3-bis"*  
sopprimere da "ove" fino al punto. *R. secondo periodo.*

NUGNES

Motivazione:

Il presupposto del nuovo trattenimento del richiedente asilo per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo appare viziato da manifesta illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 10, commi 2 e 3, e 117, comma 1 Cost. nella parte in cui si viola l'art. 31 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, poiché sanzionano l'ingresso e soggiorno irregolari del richiedente asilo eventualmente sprovvisto di documenti di viaggio, il che è da sempre una prassi normale in tutto il mondo per chi fugge da ogni forma di conflitto o di persecuzione, e non sono ben definite le ipotesi nelle quali il trattenimento possa essere disposto; la nuova disposizione prevede infatti che il trattenimento è facoltativo, ma in violazione della riserva di legge prevista nell'art. 10, comma 3 Cost. e della riserva assoluta di legge prevista nell'art. 13, comma 3, Cost., non indica in modo chiaro e predeterminato quali siano i "casi eccezionali di necessità ed urgenza" entro i quali può adottarsi il provvedimento di trattenimento, ma fa discendere tali casi eccezionali da una condizione che non è affatto eccezionale, ma assai comune tra i richiedenti asilo (la mancanza di documenti di identità) proprio perché per riuscire a fuggire da conflitti o persecuzioni la gran parte dei richiedenti asilo è sprovvista di documenti e dunque sarebbe impossibile avere con certezza una identificazione.

Paola Nugnes

3.20

Elena Fattori

Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTERO

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 3

*espr. 3-bis*  
✓  
*il secondo*  
✓  
Al comma 1, lett a), sopprimere ~~l'ultimo~~ periodo.

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA



3.21

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 3


~~VERDUCCI~~  
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

~~1. dopo le parole: "o verificarne l'identità o la cittadinanza", inserire il seguente periodo: "a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici";~~

~~1.~~ <sup>Le parole</sup> Sostituire il periodo "Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza" con il seguente: "Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici";

~~2.~~ <sup>Le parole</sup> quindi, sostituire il periodo "per un periodo massimo di centottanta giorni", con il seguente: <sup>Le parole</sup> "per il periodo massimo consentito dall'art.14, Dl.lgs. n.286/1998, sottratto il periodo di <sup>Le parole</sup> trattenimento ivi intercorso".

VERDUCCI



3.22

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, ~~apportare le seguenti modifiche~~:

1. sostituire le parole "*Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza*", con le seguenti: "*fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici*" 
2. sostituire le parole "*per un periodo massimo di centottanta giorni*", con le seguenti: "*per il periodo massimo consentito dall'art.14, Dl.lgs. n.286/1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso*"

3.23

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, ~~apportare le seguenti modifiche:~~

- ✓ dopo le parole: "o verificarne l'identità o la cittadinanza", inserire le seguenti :  
"a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli  
esami fotodattiloscopici" ✓
- ✓ 2. sostituire le parole "per un periodo massimo di centottanta giorni", con le  
seguenti: "per il periodo massimo consentito dall'art.14, Dl.lgs. n.286/1998,  
detrato il periodo di trattenimento già intercorso"

3.24

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell' Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 3

Al comma 1 ~~sono apportate le seguenti modifiche~~

*✓* Dopo le parole: "ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza", inserire i seguenti periodi: "a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici e fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici";

*✗* In fine, ~~al nuovo comma 3-bis~~, sostituire <sup>le parole</sup> il periodo "per un periodo massimo di centottanta giorni", con il seguente: "per il periodo massimo consentito dall'art.14, D.lgs. n.286/1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso"

DE FALCO

*scrittura*

*De Falco*

VANIN

BUCCARELLA

*Buccarella*

NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

3.25

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis), sostituire le parole "per un periodo massimo di centottanta giorni con le seguenti "per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14 comma 1 bis del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla Direttiva 2013/33/UE

3.26

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 3

*Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis. sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti:  
«diciotto mesi».*

  
CIRIANI

LA RUSSA

3.27

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Reiris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a) capoverso 3- bis, aggiungere infine il seguente periodo: "Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.142".

3.28

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a) capoverso 3- bis, aggiungere infine il seguente periodo: "In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza".

3.29

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a) capoverso 3- bis, aggiungere infine il seguente periodo: "Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni della procedura di asilo previsto al comma 4, articolo 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.142".

3.30

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

EMENDAMENTI

Art. 3

*supplemento*  
All'art. 3, comma 2, le lettere b) e c) sono soppresse.

NUGNES

Motivazione:

~~La procedura accelerata per i casi di richiedenti trattenuti a fini identificativi non rientra tra i presupposti previsti dall'art. 31, comma 8 della Direttiva Europea 2013/32/UE come atti ad autorizzare l'applicazione di una procedura accelerata.~~

~~o in alternativa~~

~~All'art. 3, comma 2, le lettere b) e c) sono soppresse, la lettera a è sostituita con la seguente:~~

- ~~a) Al primo periodo del comma 3-bis, dell'art.6 del D.Lgs. 142/2015 le parole "per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza" sono sostituite dalle seguenti "qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"~~

~~Motivazione:~~

~~Limitare le ipotesi di trattenimento a coloro che rifiutano di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici consente di prevedere nei loro confronti una procedura accelerata ai sensi dell'art. 31, comma 8, lett. i) della Direttiva 2013/32/UE.~~

*Paola*  
*VM*

Paola Nugnes

Virginia La Mura

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTERO

3.31

A.S. 840  
Emendamento  
Art. 3

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'ZANDA'.

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

*Al comma 2 sopprimere le lettere b) e c).*

3.32

AS 840

Emendamento

Art. 3

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Dopo il comma 1, aggiungere il comma 1- bis: "Il Ministro dell'Interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n.142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo".

3.33

AS 840  
Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: «del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»

GRASSI



3.34